



Delibera della Giunta Regionale n. 816 del 27/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 1 E ART. 30 L.R. N. 1 DEL 27.01.2012 - IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE PER CANONI IDRICI E DI DEPURAZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria per il 2012) ha stabilito all'art. 1 comma 1 che *“In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore”*;
- b. allo stesso articolo, al comma 2, la Legge Finanziaria per il 2012 ha stabilito che *“ la Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci crediti”*;
- c. sempre la predetta Legge Finanziaria all'art. 30 comma 3 sancisce che *“Sono autorizzate forme di rateizzazione, di norma decennali, dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione vantati dalla Regione nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, compresi i comuni”*;
- d. un'agevolazione nelle modalità di pagamento rappresenta un vantaggio anche per la Regione sia in termini di certezza dei tempi degli introiti, sia di velocizzazione delle entrate con benefici in termini di cassa;
- e. con DGR 380 del 31/7/12 la Regione ha stabilito, nell'ambito delle disposizioni di cui alla su citata LR.1/12 art1 comma 2, una prima procedura finalizzata alla eventuale compensazione dei reciproci crediti tra Enti Locali e Regione Campania;

CONSIDERATO CHE

- a. la su citata DGR 380/12 stabilisce che i casi in cui è possibile prevedere intese con gli Enti locali creditori della Regione, finalizzati alla compensazione dei reciproci crediti, sono da individuarsi nella loro caratteristica di avere lo stesso grado di certezza, liquidità ed esigibilità e fino al concorso del credito minore;
- b. la medesima delibera prevede che le intese possono essere realizzate per le compensazioni dei crediti della Regione che scaturiscono dall'erogazione del servizio idrico e di depurazione ai Comuni, che la procedura di compensazione deve essere svolta nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità e che la stessa non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi certi per l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi;
- c. nei casi in cui, non sussistano i presupposti per la compensazione, i crediti della Regione relativi alle forniture idriche e ai canoni di depurazione nei confronti degli Enti Locali Gestori del servizio idrico integrato, possono essere considerati ai fini di una eventuale dilazione e/o facilitazione per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della citata legge n. 1/2012, ovvero del disposto dell'art. 30 – comma 3 – della medesima LR 1/12;

- d. l'Avvocatura Regionale, con parere prot. 869704 del 26/11/2012 allegato al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ha tuttavia precisato che i crediti per canoni di depurazione rinviengono il proprio titolo direttamente nella legge e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di operatività del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 1/12, risultando per converso già contemplati dalla DGR n. 380/12 come suscettibili di compensazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, oltre a poter essere oggetto di rateizzazione ai sensi del comma 3 dell'art. 30 della LR 1/12;
- e. è necessario regolamentare tutte le ipotesi che non rientrano nella D.G.R. 380/2012, che pertanto resta integralmente applicabile, con la sola precisazione che:
- e.1 la richiesta di compensazione, per i debiti/crediti maturati, può avvenire su istanza dell'ente locale interessato da inviare all'AGC 05 – Ecologia, Tutela Ambiente, CIA, Protezione Civile, non escludendosi anche la possibilità di avvio della procedura su richiesta del Settore 09 della medesima AGC 05, - nella quale devono essere indicati, nel contempo, i crediti vantati e i Settori della Regione Campania competenti alla relativa liquidazione;
- e.2 Il Settore Regionale competente per materia alla liquidazione dovrà verificare la sussistenza delle condizioni, ovvero di eventuali divieti di matrice legislativa e/o convenzionale, all'effettuazione della compensazione.
- e.3 A seguito della relativa positiva istruttoria ad opera di tale Settore, il Settore 09 dell'AGC 05 provvederà a quantificare il debito del Comune emettendo decreto di imputazione d'incasso, in conto residui attivi, nei limiti dei crediti del Comune, che dovrà essere trasmesso al Settore della Regione competente per la liquidazione. Il Settore competente alla liquidazione, verificati i vincoli fissati dalla delibera di approvazione dei tetti di spesa per il rispetto del Patto di Stabilità, provvederà ad emettere decreto di liquidazione sui capitoli competenti disponendo l'estinzione dell'obbligazione mediante compensazione con emissione di mandato con commutazione in quietanza di entrata così come disposto dal decreto del Settore competente dell'AGC 05. Qualora il decreto di liquidazione non possa essere emesso a causa dei limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità la richiesta di compensazione accolta troverà sistemazione contabile nell'esercizio successivo;

RITENUTO CHE

- a. occorre disciplinare anche i casi per i quali a fronte di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali, gli stessi, per la parte che non può essere compensata, si obblighino a regolarizzare la loro posizione ed a rimettersi in bonis attraverso una forma dilazionata di pagamento;
- b. in questi casi può essere concessa, su richiesta di parte, una rateizzazione del debito, che in considerazione della natura dello stesso (idrico o di depurazione) e/o dell'articolazione temporale, potrà ricadere nel disposto di cui all'art. 30, comma 3, della LR 1/12, ovvero in quello di cui all'art. 1 comma 1 della medesima Legge.
- c. le istanze di dilazione del debito per canoni di depurazione (sorta capitale maggiorata degli interessi legali maturati sino alla concessione della rateizzazione, ovvero quantificato da un provvedimento giudiziale), in conformità al su citato parere dell'Avvocatura Regionale, ricadono nel disposto dell'art. 30 comma 3 LR 1/12 e saranno concesse con applicazione degli interessi legali, senza il riconoscimento di alcuna agevolazione;
- d. le istanze di dilazione del debito per canoni idrici (sorta capitale maggiorata degli interessi legali maturati sino alla concessione della rateizzazione, ovvero quantificato da un provvedimento giudiziale), articolate in un numero di annualità superiori a 7 e fino a 10, ricadono nel disposto dell'art. 30 comma 3 LR 1/12 e saranno concesse, senza applicazione di alcuna agevolazione, con applicazione degli interessi legali sulla rateizzazione medesima;
- e. le istanze di dilazioni del debito per canoni idrici articolate in un numero di anni sino alla settima inclusa, ricadono nel disposto dell'art. 1 comma 1, della LR 1/12 e potranno giovare delle

- agevolazioni stabilite con il presente atto in linea con il disposto normativo medesimo che autorizza la Giunta Regionale a stabilire rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, oltre che incentivi per l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori;
- f. nel rispetto di tali criteri legali, tenuto conto in particolar modo delle ragioni dei crediti idrici, di natura tariffaria, che non consentono abbattimenti della sorta capitale dovuta, appare possibile prevedere le seguenti agevolazioni, progressivamente articolate in considerazione della durata della rateizzazione del debito e dell'antichità dello stesso, nonché della presenza di contenziosi definiti con provvedimenti, anche di I grado, esecutivi:
- per i debiti idrici scaduti da non più di dieci anni (anno 2002) non saranno applicati gli interessi legali, annualmente vigenti, sulla sorta capitale a tre condizioni: a) che non sussiste una pronuncia giudiziale di condanna al pagamento degli stessi per le annualità da considerare, b) il loro pagamento deve essere effettuato entro il termine max di 7 anni; c) l'ammontare complessivo delle agevolazioni riconoscibili all'Ente non possono comportare una realizzazione del credito vantato dall'Amministrazione inferiore ai tre quarti del valore complessivo, costituito dal capitale, dagli interessi legali sul capitale e dagli interessi legali applicabili in relazione alla rateizzazione proposta, fermo restando che il valore finale non può essere inferiore alla sorta capitale;
 - il pagamento del debito, come sopra determinato, può essere articolato secondo le seguenti modalità:
 - in tre annualità, senza oneri accessori sulla dilazione, di cui la prima rata dovrà essere pagata dall'Ente alla Regione per il 50% entro 30gg. dalla notifica del decreto di rateizzazione dell'AGC05 e per il restante 50% entro 12 mesi dalla citata notifica; la seconda e la terza rata dovranno poi essere pagate rispettivamente entro 24 e 36 mesi dalla citata notifica;
 - in quattro o più rate annuali: per le prime tre rate annuali si applicano le modalità indicate nell'alinea precedente, mentre per le successive si applica una maggiorazione forfettaria a titolo di interessi del 5%, per rateizzazione sino alla settima, il cui ammontare, applicato sul totale delle rate dalla quarta compresa in poi, dovrà essere versato "una tantum" entro il primo anno, mentre le rate ordinarie dovranno essere versate rispettivamente entro il quarto, quinto, sesto e settimo anno dalla data di notifica del decreto di rateizzazione;
 - Ciascuna rata annuale successiva alla prima potrà essere ripartita, su richiesta dell'ente sentito il Settore 09 dell'AGC, in una diversa scansione temporale infrannuale;
 - g. le agevolazioni da riconoscere agli Enti locali in applicazione dei criteri stabiliti nel presente atto non possono in alcun caso determinare per l'Amministrazione una realizzazione del credito vantato inferiore ai tre quarti del relativo valore (determinato considerando la sorta capitale, gli interessi legali sulla sorta capitale e gli interessi legali applicabili in relazione alla rateizzazione proposta e gli eventuali provvedimenti giudiziali di condanna, fermo restando che il valore finale non può essere inferiore alla sorta capitale), in ossequio al disposto dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 1 della LR 1/12;
 - h. qualora a fronte di posizioni creditorie vantate dalla Regione nei confronti degli enti non risultino raggiunte intese per la compensazione e/o rateizzazione l'AGC 05 proseguirà le procedure per la riscossione coattiva di quanto dovuto con oneri e spese a carico degli enti come per legge, nonché l'applicazione del meccanismo di accantonamento ex DGR 380/12 degli importi di cui l'Ente locale è creditore ad altro titolo verso la Regione fino a concorrenza delle somme dovute;
 - i. nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento come concesso con apposito atto del Dirigente del Settore 09 - AGC 05 -, questi procederà ad apposita diffida ed in caso di mancata remissione in bonis entro il termine di 60 giorni, l'Ente decadrà da ogni beneficio concesso, in

ordine alla rateizzazione ed al mancato calcolo degli interessi sulla sorta capitale e sulla rateizzazione e si procederà con gli ordinari mezzi di riscossione coattiva per l'intero credito detratto il versato, nonché all'accantonamento degli importi di cui l'Ente locale è creditore ad altro titolo verso la Regione;

VISTI:

Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n.1;
Legge Regionale del 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i;
Gli artt. da 1241 a 1252 del codice civile;
Il parere dell'Avvocatura Regionale n. 869704 del 26/11/12

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n.1 e ad integrazione della DGR 380/12, la procedura per l'effettuazione della compensazione tra i debiti degli Enti locali nei confronti della Regione Campania per il servizio di fornitura idrica e di depurazione e i crediti vantati dagli stessi Enti locali nei confronti della Regione;
2. di stabilire, a tal fine, che la richiesta di compensazione possa avvenire su istanza dell'ente locale interessato da inviarsi all'AGC 05 – Ecologia , Tutela Ambiente, CIA, Protezione Civile, non escludendosi anche la possibilità di avvio della procedura su richiesta del Settore 09 della medesima AGC 05, nella quale devono essere indicati, nel contempo, i crediti vantati e i Settori della Regione Campania competenti della relativa liquidazione. Il Settore Regionale competente per materia alla liquidazione dovrà verificare la sussistenza delle condizioni, ovvero di eventuali divieti di matrice legislativa e/o convenzionale, all'effettuazione della compensazione. A seguito della relativa positiva istruttoria ad opera di tale Settore, il Settore 09 dell'AGC 05 provvederà a quantificare il debito del Comune emettendo decreto di imputazione d'incasso, nei limiti dei crediti del Comune medesimo, da imputarsi ai residui attivi, che dovrà essere trasmesso al Settore della Regione competente per la liquidazione. Il Settore competente alla liquidazione, verificati i vincoli fissati dalla delibera di fissazione dei tetti di spesa per il rispetto del Patto di Stabilità, provvederà ad emettere decreto di liquidazione sui capitoli competenti, disponendo l'estinzione dell'obbligazione mediante compensazione con emissione di mandato con commutazione in quietanza di entrata così come disposto dal decreto del Settore competente dell'AGC 05. Qualora il decreto di liquidazione non possa essere emesso a causa dei limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità la richiesta di compensazione accolta troverà sistemazione contabile nell'esercizio successivo;
3. di disciplinare anche i casi per i quali a fronte di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali gli stessi, per la parte che non può essere oggetto di compensazione, si obblighino a regolarizzare la loro posizione ed a rimettersi in bonis attraverso una forma dilazionata di pagamento.
4. di stabilire che in questi casi può essere concessa, su richiesta di parte, una rateizzazione del debito, che in considerazione della natura dello stesso (idrico o di depurazione) e/o dell'articolazione temporale, potrà ricadere nel disposto di cui all'art. 30, comma 3, della LR 1/12, ovvero in quello di cui all'art 1 comma 1 della medesima Legge;

5. di stabilire che le istanze di dilazione del debito per canoni di depurazione (sorta capitale maggiorata degli interessi legali maturati sino alla concessione della rateizzazione, ovvero quantificato da un provvedimento giudiziale), in conformità al su citato parere dell'Avvocatura Regionale, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, ricadono nel disposto dell'art. 30 comma 3 LR 1/12 e saranno concesse con applicazione degli interessi legali, senza il riconoscimento di alcuna agevolazione

6. di stabilire che le istanze di dilazione del debito per canoni idrici (sorta capitale maggiorata degli interessi legali maturati sino alla concessione della rateizzazione, ovvero quantificato da un provvedimento giudiziale), articolate in un numero di annualità superiori a 7 e fino a 10, ricadono nel disposto dell'art. 30 comma 3 LR 1/12 e saranno concesse, senza alcuna agevolazione, con l'applicazione degli interessi legali sulla rateizzazione medesima;

7. di stabilire che le istanze di dilazioni del debito per canoni idrici articolate in un numero di anni sino alla settima inclusa, ricadono nel disposto dell'art. 1 comma 1, della LR 1/12 e potranno giovare delle agevolazioni stabilite con il presente atto in linea con il disposto normativo medesimo che autorizza la Giunta Regionale a stabilire rateizzazioni dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, oltre che incentivi per l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli Enti debitori;

8. di stabilire, nel rispetto di tali criteri legali, tenuto conto in particolar modo delle ragioni dei crediti idrici, di natura tariffaria, che non consentono abbattimenti della sorta capitale dovuta, le seguenti agevolazioni, progressivamente articolate in considerazione della durata della rateizzazione del debito e dell'antichità dello stesso, nonché della presenza di contenziosi definiti con provvedimenti, anche di I grado, esecutivi:

- per i debiti idrici scaduti da non più di dieci anni (anno 2002) non saranno applicati gli interessi legali, annualmente vigenti, sulla sorta capitale a tre condizioni: a) che non sussiste una pronuncia giudiziale di condanna al pagamento degli stessi per le annualità da considerare, b) il loro pagamento deve essere effettuato entro il termine max di 7 anni; c) l'ammontare complessivo delle agevolazioni riconoscibili all'Ente non possono comportare una realizzazione del credito vantato dall'Amministrazione inferiore ai tre quarti del valore complessivo, costituito dal capitale, dagli interessi legali sul capitale e dagli interessi legali applicabili in relazione alla rateizzazione proposta, fermo restando che il valore finale non può essere inferiore alla sorta capitale;
- il pagamento del debito, come sopra determinato, può essere articolato secondo le seguenti modalità:
 - in tre annualità, senza oneri accessori sulla dilazione, di cui la prima rata dovrà essere pagata dall'Ente alla Regione per il 50% entro 30gg. dalla notifica del decreto di rateizzazione dell'AGC05 e per il restante 50% entro 12 mesi della citata notifica; la seconda e la terza rata dovranno poi essere pagate rispettivamente entro 24 e 36 mesi dalla citata notifica;
 - in quattro o più rate annuali: per le prime tre rate annuali si applicano le modalità indicate nell'alinea precedente, mentre per le successive si applica una maggiorazione forfettaria a titolo di interessi del 5%, per rateizzazione sino alla settima, il cui ammontare, applicato sul totale delle rate dalla quarta compresa in poi, dovrà essere versato "una tantum" entro il primo anno, mentre le rate ordinarie dovranno essere versate rispettivamente entro il quarto, quinto, sesto e settimo anno dalla data di notifica del decreto di rateizzazione;
 - Ciascuna rata annuale successiva alla prima potrà essere ripartita, su richiesta dell'ente sentito il Settore 09 dell'AGC, in una diversa scansione temporale infrannuale;

9. le agevolazioni da riconoscere agli Enti locali in applicazione dei criteri stabiliti nel presente atto non possono in alcun caso determinare per l'Amministrazione una realizzazione del credito

vantato inferiore ai tre quarti del relativo valore (determinato considerando la sorta capitale, gli interessi legali sulla sorta capitale e gli interessi legali applicabili in relazione alla rateizzazione proposta, e gli eventuali provvedimenti giudiziali di condanna fermo restando che il valore finale non può essere inferiore alla sorta capitale), in ossequio al disposto dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 1 della LR 1/12;

10. di onerare l'AGC 05 di proseguire le procedure per la riscossione coattiva di quanto dovuto con oneri e spese a carico degli enti come per legge, nonché l'applicazione del meccanismo di "accantonamento" di cui alla DGR 380/12 degli importi di cui l'Ente locale è creditore ad altro titolo verso la Regione fino a concorrenza delle somme dovute, qualora a fronte di posizioni creditorie vantate dalla Regione nei confronti degli enti, non risultino raggiunte intese per la compensazione e/o rateizzazione;
11. di stabilire che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento come concessi con apposito atto del Dirigente del Settore 09 - AGC 05 -, questi procederà ad apposita diffida ed in caso di mancata remissione in bonis entro il termine di 60 giorni, l'Ente decadrà da ogni beneficio concesso, sia in ordine alla rateizzazione accordata, sia in ordine alle agevolazioni relative agli interessi e si procederà con gli ordinari mezzi di riscossione coattiva per l'intero valore del credito detratto il versato;
12. di trasmettere la presente a tutte le Aree Generali di Coordinamento e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC